



Comune di Udine

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22/2025 DEL 28/04/2025

OGGETTO: Approvazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2025.

STRUTTURA PROPONENTE: Unità Organizzativa Tributi

Estratto

dal verbale delle deliberazioni adottate dal **Consiglio comunale** nella seduta pubblica di prima convocazione in data **28 aprile 2025** alle ore 15:00 sotto la presidenza della **Presidente del Consiglio Rita Nassimbeni**, con l'assistenza del **Segretario Generale Francesca Finco** e con l'intervento dei seguenti componenti il **Consiglio comunale**:

N	COGNOME E NOME	Ass
1	De Toni Alberto Felice	
2	Nassimbeni Rita	
3	Ballotta Giancarlo	G
4	Barillari Giovanni	
5	Cainero Iacopo	
6	Colautti Alessandro	
7	Croattini Lorenzo	
8	Croatto Gianni	A
9	Cunta Andrea	A
10	Di Lenardo Andrea	
11	Ermanno Paolo	
12	Facchini Arianna	
13	Ferrari Emma	
14	Fiore Antonella	
15	Fontanini Pietro	G
16	Franz Maurizio	A
17	Gallo Chiara	G
18	Garlatti Costa Stefania	
19	Gasparin Stefano	
20	Gatta Antonella Eloisa	
21	Giacomello Carlo	

Presenti N. 32

N	COGNOME E NOME	Ass
22	Gollin Davide	
23	Govetto Giovanni	
24	Laudicina Francesca	
25	Mansi Matteo	
26	Manzan Giulia	
27	Marchiol Ivano	
28	Meloni Eleonora	
29	Michellini Loris	
30	Palmisciano Raffaella	A
31	Patti Lorenzo	
32	Peratoner Anna Paola	
33	Pittioni Antonio	
34	Salme' Stefano	
35	Scalettari Pierenrico	A
36	Susanna Margherita	
37	Toffano Rosi	
38	Venanzi Alessandro	
39	Vidoni Luca Onorio	
40	Vigna Alessandro	
41	Zanolla Michele	A

Assenti N. 9

Sono inoltre presenti i seguenti **Assessori esterni**:

N	ASSESSORI ESTERNI
1	Arcella Gea
2	Dazzan Chiara
3	Pirone Federico Angelo
4	Zini Andrea

La Presidente sottopone all'esame del Consiglio, a cui era stata precedentemente comunicata, la seguente proposta, sulla quale dichiara aperta la discussione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 ha istituito a decorrere dal 01/01/2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui Rifiuti (TARI), quest'ultima destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- art. 1, comma 738 della L. 160/2019 ha abolito a decorrere dall'anno 2020 l'Imposta Unica Comunale (IUC), riconfigurando la TARI e l'IMU come tributi a sé stanti e disciplinati con appositi regolamenti comunali;
- l'art. 4 della L.R. FVG 5/2016 ha costituito l'Agenzia denominata "Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti (AUSIR)", Ente di Governo dell'ambito per il servizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, previste dal D.Lgs. 152/2006, attribuendo a tale soggetto le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sulle attività connesse ai servizi di gestione dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 527 della L. 205/2017 ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, disponendo in particolare che la stessa provveda alla predisposizione del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, all'approvazione delle tariffe definite dall'Ente di Governo di ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e alla verifica della corretta redazione dei piani di ambito;
- la deliberazione ARERA n. 443/2019 ha definito i criteri per il riconoscimento dei c.d. "costi efficienti di esercizio e di investimento" del servizio integrato dei rifiuti, per l'elaborazione dei Piani Economici Finanziari (PEF), in funzione dei quali i singoli Comuni approvano le tariffe della TARI;
- la succitata delibera prevede che il PEF, configurato dall'Ente Gestore, sia validato dall'Ente Territorialmente Competente;
- la determinazione dell'ARERA n. 2/DRIF/2021 ha definito gli aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/RIF (MTR-1)

e definite le modalità operative per la trasmissione dei Piani Economico Finanziari;

- il punto 1.4 della sopracitata determinazione dispone che *“dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:*
 - a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;*
 - b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione;*
 - c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;*
 - d) le ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente.”;*
- la deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);
- il punto 4.6 della sopracitata deliberazione dispone che *“è comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti.”*, così come ricordato da AUSIR con nota del 21/03/2025 (PG/E 0045510);

RICHIAMATO:

- il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- le deliberazioni giuntali n. 531 del 05/12/2023 e n. 171 del 09/04/2024 di validazione dei costi operativi incentivanti per il miglioramento della qualità e ampliamento del perimetro del servizio e di avvio della fase sperimentale per l'ottimizzazione del servizio rifiuti urbani secondo gli obiettivi individuati da questa Amministrazione;

VISTO il Piano Economico Finanziario (PEF) del Comune di Udine (Allegato 1)) ricomposto dall’Ente Territorialmente competente e dallo stesso anticipato, nelle more della validazione da parte dell’Assemblea regionale, in data 21/03/2025 (PG/E 0045510), che evidenzia, per l’annualità in corso, una composizione lorda finale di € 16.084.099,00 che, in applicazione del punto 4.6 della delibera ARERA n. 363/2021/R/RIF può essere ridotta a € 15.253.000,00 da assumere come complessivo costo ammissibile, ai sensi della disciplina tariffaria, che, al netto delle detrazioni di cui al punto 1.4 della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021, determina un valore finale da portare in copertura tariffaria pari a **€ 14.425.000,00**;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 651, della L. 147/2013, per il calcolo delle tariffe

vengono utilizzati i criteri previsti dal Regolamento, di cui al D.P.R. n. 158/99 applicando il metodo normalizzato;

RILEVATO che la quantità di rifiuti prodotti nell'anno 2024 pari a kg. 51.701.428,00 è aumentata rispetto all'anno precedente nella misura del 0,22% e ritenuto quindi di applicare, i valori nella misura pari al ka fissato e kb, kc e kd al 97% del valore massimo;

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 654 della L. 147/2013 che dispone che le tariffe devono essere tali da assicurare la copertura integrale dei costi di gestione del servizio (esclusi i rifiuti speciali);
- l'art. 4 del D.P.R. n. 158/1999 che prevede l'articolazione delle tariffe distinguendo fra utenze domestiche e non domestiche, composte di una parte fissa (determinata in funzione delle componenti essenziali dei costi di servizio) e di una parte variabile (quantificata in funzione della potenziale capacità di produzione dei rifiuti delle diverse categorie di utenza);

RITENUTO di ripartire i costi fissi e variabili per complessivi € 14.425.000,00 come risultanti dalla composizione finale del PEF 2025 e dall'applicazione del punto 1.4 della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021, fra le utenze domestiche e non domestiche, in funzione delle seguenti percentuali:

- 52,36% a carico delle utenze domestiche;
- 47,64% a carico delle utenze non domestiche;

RICORDATO che l'art. 1, comma 660 del L. 147/2013 prevede, fra l'altro, la possibilità per il Comune di disporre riduzioni ed agevolazioni ulteriori rispetto a quelle espressamente previste *ex lege*, purché previste dal Regolamento TARI e finanziate attraverso risorse derivanti dalla fiscalità generale;

RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) e in particolare:

- l'art. 25, comma 1 che prevede la facoltà di deliberare esenzioni, riduzioni o altre forme di agevolazione della tassa sui rifiuti a favore di una o più categorie di utenza non domestiche;
- l'art. 25, comma 2 che prevede la facoltà di disporre esenzioni, riduzioni o altre forme di agevolazione della tassa rifiuti, a favore dei titolari di utenze domestiche in condizioni di disagio socio-economico come risultante da valida attestazione I.S.E.E. ordinario, in funzione dei criteri e delle modalità indicate in apposito bando;

VISTA la delibera giunta n. 164 del 08/04/2025 che, in applicazione del sopracitato art. 25, comma 2 del vigente Regolamento TARI, definisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi, a integrale copertura della TARI 2025, a favore dei titolari di utenze domestiche in condizioni di

disagio socio-economico;

RITENUTO, anche per l'anno 2025, ai sensi Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) e in particolare:

- dell'art. 25, di applicare riduzioni per complessivi € 100.000,00, a favore delle categorie 22, 23, 24 e 27, come indicato nell'Allegato B);
- dell'art. 21, comma 5 di confermare la misura della riduzione prevista;
- dell'art. 19, di confermare l'applicazione di una maggiorazione delle tariffe TARI nella misura del 100% per la determinazione della Tassa Rifiuti Giornaliera (TARIG);

DATO ATTO che:

- sull'importo della TARI si applica il Tributo per l'Esercizio delle Funzioni Ambientali (TEFA), di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92, nella misura del 4%, così come disposto dai commi 18 e 19 dell'art. 10 della L.R. FVG 14/2018;
- la delibera ARERA n. 386/2023/R/RIF ha istituito a decorrere dal 01/01/2024 le sotto indicate componenti perequative che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI:
 - *UR1,a* per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2025 a € 0,10 per utenza e per anno;
 - *UR2,a* per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2025 a € 1,50 per utenza e per anno;
- il D.P.C.M. 24/2025 individua i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani i quali si trovino in condizioni economico-sociali disagiate, “bonus sociale per i rifiuti”, ai sensi dell'art. 57-bis, comma 2, D.L. 124/2019;
- il sopraccitato bonus valido dal 01/01/2025 è destinato unicamente a favore di utenti domestici con un ISEE fino a € 9.530,00, elevato a € 20.000,00 per famiglie con almeno 4 figli a carico, e che consiste in una riduzione del 25% della TARI, finanziata mediante l'istituzione da parte di ARERA di una nuova componente perequativa da applicare alla generalità dell'utenza domestica e non domestica;
- il sopraccitato D.P.C.M. stabilisce che ARERA determini, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del provvedimento (28/03/2025), la misura e le modalità di pagamento della componente

perequativa che deve rispondere ai criteri di proporzionalità, uniformità sul territorio nazionale e trasparenza nei meccanismi di adeguamento;

RITENUTO, infine, di approvare le tariffe per l'anno 2025, nei termini di cui in Allegato A), determinate in funzione della metodologia, dei criteri, dei coefficienti e dei dati proposti dall'Ente Gestore, in funzione degli indirizzi formulati dall'Amministrazione Comunale;

DATO ATTO che:

- l'art. 3 comma 5 - quinquies del D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, stabilisce che “a decorrere dall'anno 2022, i Comuni in deroga all'art. 1, comma 683 della L. 147/2013, possono approvare i Piani Economici e Finanziari (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del Bilancio di Previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio Bilancio di Previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;
- il D.M. del 24/12/2024 ha differito al 28/02/2025 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2025/2027 degli Enti Locali;
- l'art. 1, comma 169 della L. 296/2006 prevede che “gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro i termini innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
- con deliberazione consiliare n. 78 del 19/12/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione 2025/2027;
- ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter del D.L. 201/2011 “[...] I versamenti dei tributi [...] la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con

eventuale conguaglio su quanto già versato. [...]”;

RITENUTO di stabilire, in continuità con l’anno precedente, le scadenze per il versamento TARI per l’anno 2025, come segue:

- martedì 30/09/2025 - Acconto TARI 2025;
- martedì 02/12/2025 - Saldo TARI 2025;

VISTO:

- il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
- lo Statuto Comunale,

D E L I B E R A

per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente qui riportati:

1. di prendere atto del Piano Economico Finanziario (PEF) del Comune di Udine, di cui all’Allegato 1) ricomposto dall’Ente Territorialmente competente e dallo stesso anticipato, nelle more della validazione da parte dell’Assemblea regionale d’Ambito, in data 21/03/2025 (PG/E 0045510), che evidenzia, per l’annualità in corso, una composizione lorda finale di € 16.084.099,00 che, in applicazione del punto 4.6 della delibera ARERA n. 363/2021/R/RIF può essere ridotta a € 15.253.000,00 da assumere come complessivo costo ammissibile, ai sensi della disciplina tariffaria, che, al netto delle detrazioni di cui al punto 1.4 della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021, determina un valore finale da portare in copertura tariffaria pari a **€ 14.425.000,00**;
2. di approvare le tariffe TARI 2025, nei termini di cui all’Allegato A), determinate in funzione della metodologia, dei criteri, coefficienti e dati, proposti dall’Ente Gestore, in funzione degli indirizzi formulati dall’Amministrazione Comunale;
3. di prendere atto che per l’anno 2025, ai sensi dell’art. 25, comma 2 del vigente Regolamento TARI, è stato introdotto un contributo di complessivi € 350.000,00 a integrale copertura della TARI 2025, a favore dei titolari di utenze domestiche in condizioni di disagio socio-economico, come risultante da valida attestazione I.S.E.E. ordinario, in funzione dei criteri e delle modalità indicate nella delibera giunta n. 164 del 08/04/2025;
4. di confermare per l’anno 2025 le riduzioni a favore delle categorie 22, 23, 24 e 27, per l'importo complessivo di € 100.000,00;
5. di confermare per l’anno 2025 l’applicazione di una maggiorazione delle tariffe TARI nella misura del 100% per la determinazione della Tassa Rifiuti Giornaliera (TARIG), ai sensi dell’art. 19 del

Regolamento TARI;

6. di confermare per l'anno 2025, la misura della riduzione prevista dal comma 5, dell'art. 21 dal Regolamento TARI;
7. di dare atto che sull'importo della TARI si applica il Tributo per l'Esercizio delle Funzioni Ambientali (TEFA), di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/92, nella misura del 4%, così come disposto dalla L.R. FVG 14/2018;
8. di dare atto che ARERA con delibera n. 386/2023/R/RIF ha istituito a decorrere dal 01/01/2024 le sotto indicate componenti perequative che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI:
 - *URI,a* per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2025 a € 0,10 per utenza e per anno;
 - *UR2,a* per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2025 a € 1,50 per utenza e per anno;
9. di dare atto che il D.P.C.M. 24/2025 individua i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie valide dal 01/01/2025 in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani i quali si trovino in condizioni economico-sociali disagiate, "bonus sociale per i rifiuti", ai sensi dell'art. 57-bis, comma 2, D.L. 124/2019 disponendo che l'ARERA determini, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del provvedimento (28/03/2025), la misura e le modalità di pagamento della componente perequativa che deve rispondere ai criteri di proporzionalità, uniformità sul territorio nazionale e trasparenza nei meccanismi di adeguamento;
10. di dare atto che le misure agevolative, di cui ai precedenti punti 3 e 4 del dispositivo del presente atto, pari a € 450.000,00 trovano copertura nei corrispondenti stanziamenti del Bilancio di Previsione 2025;
11. di fissare le scadenze per il versamento della TARI per l'anno 2025 come segue:
 - martedì 30/09/2025 - Acconto TARI 2025;
 - martedì 02/12/2025 - Saldo TARI 2025;
12. di dare atto che gli Allegati 1), A) e B) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
13. di demandare al Servizio Tributi e Patrimonio gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento.

Si rimanda al supporto digitale per l'intervento introduttivo del Presidente della Commissione consiliare "Bilancio e Programmazione" Consigliere Ermano, che espone i lavori della stessa sulla proposta in esame, e per l'intervento illustrativo dell'Assessora Arcella.

(esce l'Assessore/Consigliere Marchiol - esce la Consigliera Manzan - presenti n. 30)

Segue la discussione comprensiva degli interventi dei Consiglieri Salmè, Vidoni, il quale anticipa una dichiarazione di voto contrario, Di Lenardo, Govetto e Michelini.

(entrano i Consiglieri Palmisciano e Scalettaris –presenti n. 32)

La Presidente Nassimbeni esce dall'Aula e viene sostituita nelle sue funzioni dal Vice Presidente vicario Scalettaris (presenti n. 31).

Interviene il Consigliere Ermano.

Rientra la Presidente e riprende le sue funzioni (presenti n. 32).

La discussione prosegue con gli interventi dei Consiglieri Fiore, Laudicina, Mansi, Gatta e Colautti e dell'Assessora/Consigliera Meloni. Intervengono altresì il Consigliere Croattini, l'Assessora Arcella e i Consiglieri Laudicina (secondo intervento) ed Ermano (secondo intervento).

(escono i Consiglieri Govetto, Palmisciano e Vidoni – presenti n. 29)

(esce l'Assessora Dazzan)

La Presidente apre la votazione in forma palese tramite il sistema elettronico di voto sulla **proposta di deliberazione** di cui sopra che ottiene 23 voti favorevoli e il voto contrario dei Consiglieri Barillari, Gatta, Laudicina, Michelini, Pittioni e Salmè (n. 6).

La Presidente dichiara che la deliberazione è approvata.

La Presidente apre quindi la votazione in forma palese tramite il sistema elettronico di voto sulla **proposta di immediata eseguibilità** della deliberazione di cui sopra che ottiene 24 voti favorevoli e il voto contrario dei Consiglieri Barillari, Laudicina, Michelini, Pittioni e Salmè (n. 5).

La Presidente dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Udine, 04 aprile 2025

IL RESPONSABILE
ENRICA DI BENEDETTO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Udine, 07 aprile 2025

Responsabile
Marina Del Giudice

Letto, firmato e sottoscritto.

La Presidente del Consiglio

Rita Nassimbeni

Il Segretario Generale

Francesca Finco

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 30/04/2025 viene affissa all'Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 14/05/2025, ai sensi della L.R. 11/12/2003 n. 21 e successive modificazioni.

Comune di Udine, li 30/04/2025

Il Responsabile della Pubblicazione
Elisa Castellan